



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO / GUARDIA COSTIERA
MILAZZO

(Molo Marullo, 1 - ☎090-9281110 ☎090-9222612 - e-mail: milazzo@guardiacostiera.it)
SEZIONE TECNICA – SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

(Interdizione specchio acqueo per presenza di condotta fognaria sottomarina)
Località: Foce del torrente “Boncoddò” Comune di Spadafora (ME)

Ordinanza n. 05 /11

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Milazzo:

- ATTESO** Che nel tratto prospiciente la foce del torrente “Boncoddò” nel Comune di Spadafora (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore, la quale occupa una superficie demaniale marittima di mq. 6900,00 circa;
- VISTA** L’ordinanza n. 05/2008 del 25.01.2008 che attualmente disciplina la suddetta area;
- VISTA** la nota (prot. ingr. N. 35616 del 23.12.2010) della Research S.p.A. che individua dettagliatamente la posizione della suddetta conduttura;
- VISTO** il dispaccio del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. 82/84929/II del 10.12.2001;
- VISTA** l’e-mail dell’Istituto Idrografico della Marina Militare prot. ingr. N. 36172 del 31.12.2010;
- CONSIDERATA** la necessità di adottare misure di polizia marittima e di sicurezza della navigazione al fine di prevenire il verificarsi di danni alla condotta sottomarina di cui trattasi e di salvaguardare la pubblica incolumità;
- VISTO** l’articolo 111 del D.P.R. 1639/1968 “Regolamento di esecuzione della Legge 963/1969”;
- VISTI** gli articoli 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

RENDE NOTO

nel tratto prospiciente la foce del torrente “Boncoddò” nel Comune di Spadafora (ME) è presente una condotta sottomarina per lo scarico dei reflui provenienti dal locale depuratore con radice nel punto di coordinate: LAT. 38°13’42.25”N – 015°23’42”E (WGS84) e testata nel punto di coordinate: LAT. 38°14’22.5”N – 015°23’18”E (WGS84) e di lunghezza pari a 1380 metri come da planimetria allegata facente parte integrante della presente ordinanza.

ORDINA

Articolo 1

(Area interdetta)

Con decorrenza immediata, fermo restando il divieto di cui all’articolo 111 del D.P.R. 1639/1968, al fine di salvaguardare la suddetta condotta da possibili danneggiamenti derivanti dal getto a mare delle ancore e dalle attività di pesca, all’interno dello specchio acqueo ricadente ad una distanza inferiore ai metri 200 da ogni punto della conduttura di cui al “Rende noto”, è interdetto l’ancoraggio e la pesca (quest’ultima se esercitata con attrezzi che possano avere contatto con il fondale marino).

Articolo 2

(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che possono derivare alla suddetta condotta fognaria, a loro stessi ed a terzi in conseguenza del proprio comportamento e saranno puniti ai sensi dell’Art. 1164 del Codice della Navigazione (se conduttori di unità da diporto, ai sensi dell’articolo 53 del D.Lgs. n. 171/2005), salvo che il fatto non costituisca reato.

Articolo 3

(Abrogazioni)

L’Ordinanza n. 08/2005 in premessa citata, è abrogata.

Articolo 4

(Rispetto dell’Ordinanza)

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Milazzo, 14/01/2011

f.to IL COMANDANTE
C.F. (CP) Marcello CALANDRINO

